

Allegato 9 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 1 — Premessa

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive variazioni e integrazioni); destinatari delle norme in esso contenute sono gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. L'obiettivo fondamentale della scuola relativamente alla disciplina degli alunni è la prevenzione e la gestione non sanzionatoria del rapporto scuola — alunni, che dovrà quanto più possibile avere un approccio ed un carattere autorevole prima che autoritario. Per questi motivi l'istituzione scolastica si impegna a definire periodicamente strategie da attuare per prevenire e risolvere i conflitti indipendentemente dalle sanzioni applicabili o applicate.
3. I docenti attuano la pratica didattica ispirandosi a principi di autorevolezza; limitano, quindi, le sanzioni disciplinari ai casi che non potrebbero essere gestiti diversamente. In particolare i docenti tendono ad evitare l'abuso degli strumenti sanzionatori al fine di mantenerne l'efficacia. Resta confermata la necessità di annotare sul registro o relazionare al dirigente scolastico (o suo delegato) qualsiasi fatto non ordinario accada durante le attività scolastiche (ad esempio conflitti tra alunni che sfociano in insulti o aggressioni, scomparsa di materiale, danneggiamento...).
4. La scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva, non solo punitiva, della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249/98). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica

Art. 2 — Regolamento per la disciplina degli alunni e campo di applicazione

1. I provvedimenti disciplinari fino alla sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, sono deliberati dal Consiglio di Classe.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.
3. Il presente regolamento è applicato negli orari e nei luoghi scolastici ed in ogni attività didattica programmata che si svolga anche al di fuori degli stessi. Trova applicazione, altresì, anche in quelle situazioni che pur avendo avuto origine in tempi o -luoghi che non siano quelli scolastici, investono la scuola e i suoi tempi con le loro conseguenze e con i loro effetti.

Art. 3 — Diritti e doveri degli alunni

1. La scuola garantisce agli studenti i seguenti diritti:
 - a. un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
 - b. la tutela della riservatezza;
 - c. lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori della scuola;
 - d. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - e. la libera associazione e l'utilizzo di spazi disponibili;
 - f. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;

- g. servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
 - h. una valutazione trasparente;
 - i. strumentazioni tecnologiche avanzate in relazione alle reali possibilità economiche dell'istituzione scolastica.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi scolastici con regolarità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, senza effettuare assenze strategiche o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Inoltre gli studenti hanno il dovere di sottoporsi alle attività di verifica per la valutazione del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
 3. Agli studenti è fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare e degli altri strumenti di comunicazione elettronica non necessari allo svolgimento dell'attività didattica secondo le norme del successivo articolo 6. In generale si consiglia di non portare tali strumenti a scuola. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il cellulare può essere utilizzato al di fuori delle attività didattiche e nel rispetto dei luoghi e dei compagni, secondo quanto riportato nel successivo articolo 8.
 4. Agli studenti è fatta esplicita richiesta di non portare a scuola oggetti di valore in quanto la stessa non risponde per eventuali smarrimenti o furti.
 5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DP R 249/98). Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e non e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.
 6. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico (con riferimento al successivo articolo 7).
 7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a partecipare alla differenziazione dei rifiuti secondo le regole date dall'amministrazione comunale. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 8. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti emanati per fronteggiare situazioni peculiari o in applicazione di norme particolari.

Art. 4 — Responsabilità disciplinare, temporaneità e non influenza sul profitto

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5, DPR 249/98). In

quest'ultimo caso è delegata al Capo d'Istituto la possibilità di quantificare il danno e richiedere ai genitori il risarcimento.

6. Allo studente deve sempre essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica in attività in favore della comunità stessa.

Art. 5 — Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari individuali che possono essere irrogate agli studenti sono le seguenti:
 - a. richiamo verbale semplice;
 - b. comunicazione alla famiglia per le vie brevi (telefonico, tramite diario, ecc...);
 - c. richiamo verbale con annotazione sul registro di classe/elettronico e comunicazione/visibilità alla famiglia;
 - d. richiamo verbale con annotazione sul registro di classe/elettronico, comunicazione/visibilità e convocazione della famiglia;
 - e. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8, DPR 249/98); f. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9, DPR 249/98);
 - g. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9bis, DPR 249/98);
 - h. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, c. 9bis e ter, DPR 249/98).
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione sono: docenti, dirigente scolastico o suo delegato, Consiglio di Classe per i punti da a) a e) del precedente comma 1; Consiglio d'Istituto per i punti da f) a h) del precedente comma 1.
3. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un grado più elevato può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
4. Nei casi in cui non sia possibile risalire al responsabile di una mancanza ma si individui un gruppo di alunni tra i quali sia senza dubbio presente il responsabile, la sanzione potrà essere collettiva; in tal caso però la stessa potrà essere compresa nei punti da a) a d) del precedente comma 1 e non sarà tenuta in considerazione nella valutazione del comportamento dei singoli alunni sanzionati al termine del quadrimestre.
5. In occasione delle sanzioni di cui al comma 1 punti da a) ad e) e nei casi di cui al precedente comma 4, chi irroga la sanzione o comunque un componente della comunità educante può prevedere l'assegnazione di un lavoro aggiuntivo all'alunno (o agli alunni) responsabili della mancanza, a patto che tale lavoro sia o parte di una riflessione, personale o collettiva, su quanto accaduto, oppure una modalità di recupero/consolidamento della preparazione didattica personale.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8, DPR 249/98).

Art. 6 — Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione o riprese audio — foto — video

1. Dall'elenco dei doveri degli studenti enunciati dall'art 3 del DPR 249/1998 scaturisce l'esistenza del dovere specifico di non utilizzare, durante l'orario scolastico, il telefono cellulare ed ogni altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa atto a riprodurre, inviare e ricevere registrazioni fotografiche, audio e video. L'utilizzo di detti dispositivi potrà sempre essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai Docenti per la realizzazione di specifiche attività didattiche. L'impiego non autorizzato configura la violazione dei doveri:
 - a. di assolvere assiduamente agli impegni di studio durante l'orario scolastico;
 - b. di tenere comportamenti rispettosi dei compagni e del personale della scuola;
 - c. di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di Istituto.
2. Le violazioni al comma 1 comportano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in questo regolamento ed in più la sanzione accessoria del ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo.
3. Il ritiro consiste nel deposito dello stesso, dopo che lo studente abbia provveduto all'inserimento della password o al disinserimento della scheda SIM, memoria o quanto possa tutelare la privacy, in un luogo custodito.
4. In pratica il docente che ritira il cellulare (o altro dispositivo), dopo aver annotato l'accaduto nel registro di classe e permesso allo studente di tutelare la propria privacy come indicato al comma precedente, comunica alla famiglia l'accaduto e consegna al personale ATA il dispositivo affinché lo stesso venga portato negli uffici di segreteria. La famiglia potrà ritirare il dispositivo a partire dal giorno scolastico successivo al ritiro presso gli uffici di segreteria. In caso di reiterazione della violazione o di particolari situazioni che lo rendano necessario (a discrezione del docente o del dirigente scolastico), la famiglia debitamente avvisata potrà ritirare il dispositivo solo previo appuntamento con il dirigente o persona da lui delegata entro il termine massimo di giorni 10 (lavorativi) dalla richiesta di appuntamento da parte della famiglia.
5. La pubblicazione non autorizzata, a mezzo stampa o attraverso la rete internet, di fotografie, riprese audio e video effettuate durante l'orario scolastico, oltre a potersi configurare come illecito penalmente rilevante, viola gli stessi doveri sopra descritti ai punti a, b e c. Agli autori, a chi ospita nei propri spazi internet i suddetti materiali ed ai soggetti che acconsentono alla ripresa della propria persona sono applicate le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

Art. 7 — Abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico

1. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate devono utilizzare un abbigliamento consono alla scuola e rispettoso dell'istituzione.
2. Si considera consono un abbigliamento non particolarmente attillato che lasci coperto il corpo dalle spalle alle ginocchia comprese.
3. L'uso di copricapo ed occhiali scuri (da sole), permesso in entrata e in uscita dalla scuola e nelle eventuali attività all'aperto, è vietato durante le lezioni e gli altri momenti all'interno dei locali scolastici.
4. Eventuali eccezioni saranno autorizzate e gestite al meglio dal dirigente scolastico o suo delegato o dal consiglio di classe.

Art. 8 — Regolamento per uscite didattiche e viaggi d'istruzione

1. E' allegato in appendice al presente regolamento per la discipline degli alunni il regolamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione (appendice 1)

2. Durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli spostamenti in genere è permesso l'utilizzo di apparecchi elettronici di comunicazione o per la registrazione audio — video — fotografica. L'uso di tali attrezzature è invece vietato ogni volta che i docenti accompagnatori lo ritengano opportuno e nei seguenti casi:
 - a. quando vietato esplicitamente dai regolamenti dei luoghi visitati;
 - b. durante la visita a luoghi di culto, a luoghi di particolare rilevanza simbolica, storica e artistica;
 - c. durante gli spostamenti a piedi, in particolare negli attraversamenti stradali e in luoghi affollati;
 - d. quando le guide turistiche parlano e quando gli accompagnatori danno indicazioni o istruzioni.

Art. 9 — Sanzioni accessorie e integrazioni applicative

1. Nel caso di irrogazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell'articolo 5, l'organo che irroga la sanzione può considerare la previsione della frequenza obbligatoria al fine di agevolare quanto espresso al comma 3 dello stesso articolo.
2. Solo per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità il docente può prevedere, con buon senso, l'assegnazione di lavori scolastici aggiuntivi per casa.
3. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il docente allontana immediatamente lo studente dagli altri in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.
4. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art. 10 — Procedimento disciplinare

1. Per istruire il procedimento disciplinare che può portare all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica (previste dall' art. 5 dalla lettera e) alla lettera h)), è necessario che tempestivamente, o di norma entro 10 giorni effettivi di scuola dalla notizia del compimento dell'atto, salvo ogni giustificato impedimento, l'Organo Collegiale individuato (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) per l'irrogazione della sanzione, riunito dal Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto, predisponga l'atto di contestazione per lo studente che si è reso protagonista del comportamento disciplinarmente rilevante. Tale atto deve contenere l'invito allo studente e congiuntamente ai suoi genitori o chi ne fa le veci a presentarsi dinnanzi allo stesso Organo Collegiale per esporre le proprie ragioni che possono avere anche la forma di controdeduzioni scritte.
2. Per accertare lo svolgimento dei fatti, l'Organo Collegiale può avvalersi di ogni legittima modalità di indagine compresa l'audizione di testimoni, nonché provvedere al sequestro di materiali e documenti utili allo scopo.
3. La data dell'audizione non può differire oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'atto di contestazione.
4. Entro 10 giorni dall'audizione dello studente e/o dal deposito delle controdeduzioni, l'organo collegiale emette il provvedimento conclusivo del procedimento che può essere sanzionatorio oppure di archiviazione.

5. Il provvedimento conclusivo deve comunque contenere la motivazione delle scelte in esso contenute.

Art. 11 — Ricorsi, reclami, impugnazioni, Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica (previste all'art 5 dalla lettera e) alla lettera h)), è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola, di chiunque, vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del seguente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto da due rappresentanti eletti dai genitori.
3. I componenti dell'Organo di garanzia restano in carica un anno o fino a nuova elezione.
4. Per ogni componente sono nominati e/o eletti altrettanti membri supplenti. I membri supplenti vengono chiamati a partecipare ai lavori dell'Organo di Garanzia nel caso in cui il membro effettivo non possa partecipare alla seduta per:
 - a. Impossibilità oggettiva preventivamente comunicata;
 - b. Impossibilità soggettiva dovuta ad un interesse diretto (familiarità o rapporti personali) verso l'alunno da sanzionare o per altro motivo previsto nel presente regolamento;
 - c. Astensione volontaria.
5. I genitori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio.
6. I docenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
7. Qualora né i membri effettivi né quelli supplenti garantiscano le condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consiglio di Istituto nomina nel più breve tempo possibile membri che rispettino le condizioni di cui ai succitati commi anche se non in conformità dei requisiti e criteri citati ai commi 2 e 3.
8. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente (Dirigente Scolastico) e comunica le sue decisioni all'interessato entro 10 giorni (Art. 5, comma 1, DPR 249/98) di scuola effettivi.
9. Per le violazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 e seguenti) e le violazioni al presente regolamento è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
10. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.
11. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
12. La seduta dell'Organo di Garanzia è valida quando è presente almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, insegnanti).
13. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore

dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti.

14. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, e nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
15. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy .

Art. 12 — Pubblicità

1. Il presente Regolamento disciplinare e l'intero Regolamento di Istituto è reso pubblico nei modi indicati:
 - a. affissione all'albo dell'Istituzione scolastica;
 - b. presenza in ogni classe (anche in estratto);
 - c. pubblicazione nel sito internet della scuola;
 - d. consegna a chi ne faccia richiesta.
2. All'inizio di ogni anno scolastico e, più in particolare, a favore degli alunni delle classi iniziali, ogni Consiglio di Classe deve predisporre una specifica attività didattica per la completa conoscenza del Regolamento disciplinare e del Regolamento di Istituto, per la parte che riguarda gli studenti.

Art. 13 — Sistema delle sanzioni che determinano allontanamento dalla comunità scolastica

1. La tabella seguente contiene l'elenco dettagliato, seppur non esaustivo, delle mancanze che possono determinare l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per quanto non dovesse essere contenuto nella stessa viene data facoltà al Consiglio di Classe di decidere sulla base di coerenza o proporzionalità rispetto a quanto riportato.

Doveri	Comportamenti	Sanzione
Frequenza	Abbandono delle lezioni senza preavviso e autorizzazione	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 giorni
	Manomissione o falsificazione della firma del genitore o esercente la patria potestà	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 giorni
	Per ogni altro comportamento che configura una violazione al dovere di frequenza non previsto tra i casi sopraesposti	Allontanamento temporanea dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg
Impegno nello studio	Sistematica dimenticanza nel portare il materiale per le lezioni e le esercitazioni	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg
	Rifiuto di sottoporsi ad attività di verifica	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg

	Opposizione ingiustificata allo svolgimento della lezione.	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg
	Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di impegno nello studio	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg
Rispetto degli altri (Comportamento lesivo della dignità personale)	Comportamento razzista ovunque manifestato	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg. Se reiterato, allontanamento da 1 a 5 gg
	Offesa verbale o gestuale rivolte ai compagni, al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale della scuola e non, ovunque	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg. Se reiterato, allontanamento da 1 a 5 gg
	Azioni di disturbo che danneggiano i diritti altrui (vivacità eccessiva, turpiloquio, volgarità, bestemmie)	Allontanamento temporaneo dello studente dalla Scuola da 1 a 3 gg. Se reiterato, allontanamento da 1 a 5 gg
	Violenza privata, minacce, percosse, aggressione, procurate lesioni	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezione fino a 15 giorni.
	Aggressione fisica	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezione fino a 15 giorni.
	Comportamenti e atteggiamenti Irrispettosi della sessualità	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezione fino a 15 giorni.
	Uso e/o distribuzione di sostanze stupefacenti, di tabacco e di alcool	Secondo la gravità dall'ammonizione, dalla sospensione dalle lezione fino a 15 giorni a quella superiore a 15 giorni.
	Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di rispettare gli altri	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezione fino a 15 giorni.
Rispetto delle norme di sicurezza	Inosservanza dei divieti e delle disposizioni organizzative relative alla sicurezza e ai regolamenti dei laboratori e degli spazi	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezione fino a 5 giorni.
	Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di rispettare le norme di sicurezza,	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezione fino a 15 giorni.

Utilizzo non autorizzato del cellulare o di altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa foto-audiovideo non autorizzata	Non rispetto del divieto nell'utilizzo del cellulare o di altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa foto-audio-video non autorizzato.	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.
Rispetto delle strutture, delle attrezzature e delle cose altrui	Scrivere sui muri, porte, banchi, sporcare gli spazi attrezzati	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni.
	Danneggiamenti lievi dovuti a uso Improprio o a mancanza di rispetto delle consegne	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezioni fino a 1 giorno.
	Danni intenzionali a strutture, arredi, attrezzature, cose di proprietà del compagno/a o del personale della scuola e non, ovunque attuati.	Secondo la gravità dall'ammonizione alla sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.
	Atti vandalici (allagamenti, tentativi di Incendio, danneggiamenti gravi a strutture, arredi, attrezzature)	Ripristino del danno o rimborso spese. Sospensione superiore a 15 giorni.
	Ogni altro comportamento non compreso tra i casi sopraesposti, che configura una violazione al dovere di rispettare le strutture, le attrezzature e le cose altrui.	Ripristino del danno o rimborso spese. Sospensione superiore a 15 giorni.